

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2275

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori NIEDDU, TAROLLI, MANCINO,
CONTESTABILE, SERVELLO, MALAN, PERUZZOTTI, ANGIUS,
DEL TURCO, FABRIS, MARINO, RIPAMONTI, BEDIN,
BETTAMIO, CAVALLARO, COSTA, FORCIERI, MAGNALBÒ,
MASCIONI, MONTAGNINO, MONTICONE, PALOMBO,
PASCARELLA, STANISCI, TURCI, VILLONE e ROLLANDIN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 2003

—————

Norme per la concessione di contributi statali
alle Associazioni combattentistiche

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Sin dal 1981, tramite provvedimenti legislativi che si sono succeduti nel tempo senza soluzione di continuità, è stata assicurata alle associazioni combattentistiche l'erogazione di contributi finanziari in loro favore, perchè ritenute meritevoli del sostegno dello Stato per le finalità di carattere patriottico e sociale dalle stesse perseguite.

L'ultimo dei citati provvedimenti legislativi, la legge 7 marzo 2001, n. 61, cessa la sua efficacia con il corrente esercizio finanziario ed è pertanto necessario intervenire tempestivamente per assicurare quel sostegno economico indispensabile alla sopravvivenza di tali gloriose associazioni, già penalizzate dalla progressiva riduzione nel tempo del contributo statale e dai notevoli ritardi che ogni anno continuano a registrarsi nell'erogazione del contributo stesso.

È da ricordare inoltre che le iniziative poste in essere da queste benemerite associazioni negli anni trascorsi, come quelle relative alle celebrazioni del 50° anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione, nonché del cinquantennale della proclamazione della Repubblica, dell'Assemblea Costituente e della Carta costituzionale, hanno riscosso l'unanime plauso e l'apprezzamento delle Istituzioni.

Tale impegno si ripeterà nel prossimo anno in occasione delle celebrazioni del 60° anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione.

Con l'approvazione del presente disegno di legge il Parlamento testimonierà una volta di più la sensibilità e l'apprezzamento delle Istituzioni verso sodalizi che sono portatori di valori e di ideali indispensabili alla crescita civile della nostra nazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2004 e 2005, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, di contributi per un importo complessivo di euro 2.190.000 annui.

Art. 2.

1. Il Ministro dell'interno provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 903, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2004 e 2005, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, di contributi per un importo complessivo di euro 400.000 annui.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 2.590.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per tali anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-

2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.